

# CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PORTO TORRES

## ORDINANZA N. 51/02

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTA l'istanza n° 17791 dell'Impresa Turritana pervenuta in data 09.10.2002 tesa ad ottenere un adeguamento delle tariffe in uso per lo svolgimento dell'attività di ritiro e smaltimento rifiuti;
- VISTO Il fax in data 07.12.2000 della CONFITARMA assunto al protocollo della Capitaneria di porto di Porto Torres col numero 4254 teso ad ottenere un integrazione della documentazione fornita dalla società istante;
- VISTO Il fax in data 20.12.2000 della FEDARLINEA assunto al protocollo della Capitaneria di porto di Porto Torres col numero 4395 teso ad ottenere un integrazione della documentazione fornita dalla società istante;
- VISTA l'integrazione della documentazione in data 06.06.2001 della Società istante inviata alle Associazioni di Categoria con fg. prot.10483 in data 19.06.2001 al fine di ottenere il previsto parere;
- VISTO Il fax in data 06.07.2001 della CONFITARMA assunto al protocollo della Capitaneria di porto di Porto Torres col numero 2265 teso ad ottenere un ulteriore integrazione della documentazione fornita dalla società istante;
- VISTA l'ulteriore integrazione della documentazione prodotta dalla società istante inviata alle Associazioni di Categoria con fg. 16875 del 04.10.2001 al fine di ottenere il previsto parere;
- VISTO Il fax in data 23.11.2001 della CONFITARMA assunto al protocollo della Capitaneria di porto di Porto Torres col numero 4087 riportante parere negativo;
- VISTO Il fax in data 23.11.2001 della FEDERAGENTI assunto al protocollo della Capitaneria di porto di Porto Torres col numero 4092 riportante parere negativo;
- VISTO Il fg. pervenuto in data 09.11.2001 della ANSEP assunto al protocollo della Capitaneria di porto di Porto Torres col numero 19103 riportante parere favorevole;
- VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 06.02.2002 presso i locali della Capitaneria di porto di Porto Torres a cui hanno partecipato i Rappresentanti della Società istante e i rappresentanti della Confitarma;
- VISTA l'ulteriore documentazione prodotta in data 10.07.2002 dalla Società istante;
- VISTA la propria Ordinanza, attualmente in vigore, n° 04/02 in data 06/02/2002;

- CONSIDERATA la variazione ISTAT, intervenuta dall'anno 1998 all'anno 2002, calcolata nella misura media di circa il 10% degli indici generali dei prezzi al consumo;
- VISTE le circolari Titolo Porti - Serie: VI n.10 prot. n. 541131 datata 27.02.1969, la Titolo Porti - Sede: 7- n. 47 prot. n. 5201830 del 18.03.1981 e Titolo Porti Serie: 8 - n. 6 prot. n. 5201303 del 10.03.1993 del Ministero delle Marina Mercantile e n° DEM3 520031 in data 24.03.1999 e n° DEM3 1730 in data 17.07.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- CONSIDERATO al fine di evitare un eccessivo incremento dei costi dei servizi portuali, che la proposta della Società istante non possa, anche alla luce delle argomentazioni fornite dalle Associazioni Sindacali, essere accolta come integralmente formulata e considerato altresì che la Società "IMPRESA TURRITANA" è all'attualità l'unica ditta munita di concessione per il servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi nel porto di Porto Torres;
- RITENUTO congruo un aumento pari la variazione ISTAT, intervenuta dall'anno 1998 all'anno 2002, calcolata nella misura media di circa il 10% degli indici generali dei prezzi al consumo;
- CONSIDERATO l'aumento del 10% delle tariffe pone le stesse nella media tariffaria dei prezzi applicati nei porti italiani per l'espletamento del medesimo servizio;
- VISTA l'Ordinanza n° 24/91 in data 21 maggio 1991 della Capitaneria di porto di Porto Torres;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTI Gli articoli 17, 71 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione;

## ORDINA

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Nelle acque interne e territoriali del Circondario marittimo di Porto Torres, nonché nelle aree demaniali in esso ricadenti è vietata la scarica di rifiuti di qualsiasi genere.
- Art. 2 Le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. °24/91 in data 21 maggio 1991, recanti la disciplina attuativa delle previsioni dell'Annesso V della MARPOL 73/78, vengono richiamate nel presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.
- Art. 3 Le navi che sostano nel porto e nella rada di Porto Torres hanno l'obbligo qualora siano trascorse ventiquattro ore dall'ultima consegna di rifiuti documentata, di consegnare i rifiuti di bordo al servizio di "Nettezza Portuale". Tale servizio deve essere effettuato, ordinariamente, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dopo che la nave abbia ottenuto la "libera pratica" e sia quindi pronta alle operazioni commerciali e successivamente, una volta al giorno. Al di fuori di tale orario, la prestazione suddetta potrà essere richiesta alla Ditta incaricata del servizio, in forma scritta, dal Comandante della nave, alle

condizioni di seguito indicate e salvo l'applicazione della maggiorazione prevista dall' art. 6, lettera B) punto 2.

Art. 4

I rifiuti di bordo destinati alla consegna al servizio nettezza portuale devono essere contenuti in appositi sacchi di materiale plastico di adeguata robustezza, diversificati per tipologia di rifiuti, secondo le previsioni di cui all'Allegato V della Convenzione MARPOL 73/78.

I rifiuti provenienti dai locali macchine (carta, stracci, contenitori plastici, ecc.) intrisi o contaminati di residui oleosi, ai fini del conferimento e del successivo smaltimento, sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.

La ditta concessionaria deve provvedere alla raccolta differenziata, secondo le diverse tipologie di rifiuti di cui all'Allegato V alla MARPOL 73/78 e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere ridotti il più possibile, privilegiando l'attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere trasportati in discarica autorizzata ovvero, laddove prescritto dalle vigenti disposizioni o se richiesto dalla nave, termodistrutti nell'impianto di incenerimento portuale.

Art. 5

I mezzi nautici utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti debbono soddisfare le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare.

Sui due lati, oltre il numero di iscrizione, deve essere chiaramente indicato, con lettere bianche di altezza non inferiore a 20 cm., la dicitura "NETTEZZA PORTUALE".

## DISPOSIZIONI TARIFFARIE

### *Articolo 6*

Le tariffe per il servizio rifiuti da bordo delle navi nel porto e nella rada di Porto Torres sono stabilite come segue:

#### **A) TARIFFA BASE DA CORRISPONDERE PER OGNI SERVIZIO RESO A:**

1 ) *Navi mercantili ormeggiate in porto o alla fonda in rada:*

Classi di Navi divise per T.S.L.				In Porto	Zona Industriale	In Rada
Fino a 500 T.S.L.				€ 5,63	€ 6,18	€ 6,77
da	501	a	1.000	€ 7,84	€ 9,08	€ 10,33
da	1.000	a	4.000	€ 17,81	€ 18,16	€ 19,58
da	4.001	a	10.000	€ 24,42	€ 28,02	€ 29,12
da	10.001	a	15.000	€ 31,26	€ 32,90	€ 35,83
da	15.001	a	25.000	€ 40,79	€ 43,84	€ 47,04
da	25.001	a	30.000	€ 42,80	€ 45,93	€ 49,21
da	30.001	a	60.000	€ 50,30	€ 54,42	€ 58,14
da	60.001	ed	oltre	€ 58,34	€ 62,35	€ 67,09

2. *Navi passeggeri o da crociera ormeggiate in porto o alla fonda in rada:*

- fino a 50 persone imbarcate (compreso equipaggio) Euro 18,00
- da 51 a 200 persone imbarcate (compreso equipaggio) Euro 30,89
- Per ogni gruppo di 50 persone o frazioni eccedenti le 200 persone Euro 3,15

3. *Navi militari italiane ed estere alla fonda in rada:*

- Portaerei e trasporti con a bordo fino a 3000 uomini	Euro	134,05
- Oltre 3000 uomini	Euro	178,87
- Incrociatori	Euro	53,63
- Navi ausiliarie, CC.TT. e Fregate	Euro	26,83

*4. Navi militari italiane ed estere ormeggiate in porto:*

- Incrociatori e trasporti militari	Euro	17,94
- CC.TT., Fregate e navi ausiliarie	Euro	8,91
- Unità Minori	Euro	4,49

**B) RIDUZIONE E MAGGIORAZIONI:**

1. Per servizi alle navi militari italiane si applica una riduzione del:

**50% della tariffa base**

2. Per i servizi resi prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 dei giorni feriali si applica una maggiorazione del:

**30% della tariffa base**

3. Per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 nei giorni di Sabato e Domenica ed altre festività si applica una maggiorazione del:

**50% della tariffa base**

4. Per i servizi resi prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 nei giorni festivi, Sabato, Domenica ed altre festività si applica una maggiorazione del:

**100% della tariffa base**

5. Per i servizi che si protraggono sotto bordo per più di trenta minuti si applica una maggiorazione del:

**30% della tariffa base**

Le maggiorazioni di cui ai punti 2.,3. e 4. non sono tra loro cumulabili.

*Articolo 7*

I rifiuti di alimenti provenienti da Paesi extra-UE, a cura del comando di bordo, devono essere confezionati in apposito contenitore anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per gli altri rifiuti, avente caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

Lo smaltimento dei predetti rifiuti deve avvenire mediante termodistruzione nell'impianto sito all'interno dell'area portuale, con applicazione dell'addizionale tariffaria di **Euro 71,66** per metro cubo.

Per tali rifiuti è ammesso il deposito temporaneo all'interno delle aree demaniali marittime assentite alla ditta concessionaria del servizio di ritiro e smaltimento rifiuti a condizione che lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalla quantità in deposito e comunque ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi.

Al fine di individuare la corretta metodologia da applicare per lo smaltimento dei rifiuti alimentari, il comandante della nave dovrà dichiarare nel buono di conferimento, all'uopo predisposto dal concessionario in doppia lingua (italiano ed inglese), se i rifiuti derivino o meno da alimenti provenienti da paesi extra - UE .

*Articolo 8*

Per i rifiuti che senza obbligo di incenerimento vengono protrattati, al fine del successivo avvio a discarica, si applica l'addizionale tariffaria di **Euro 63,42** per tonnellata.

Previo accordo tra le parti, ai fini della determinazione della tariffa dovuta in ragione del quantitativo di rifiuti consegnati, potrà assumersi quale parametro di riferimento l'equivalenza di 1 (una) tonnellata a 3 (tre) metri cubi.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### *Articolo 9*

La ditta concessionaria del servizio, salvo casi di forza maggiore debitamente accertati, è obbligata ad inviare sottobordo di tutte le navi mercantili ormeggiate nell'ambito portuale (porto civico e zona industriale) ed all'ancora nella rada, entro 24 ore dall'arrivo e successivamente una volta al giorno, i mezzi adibiti al ritiro dei rifiuti.

Nelle ore di effettuazione ordinaria del servizio, dalle ore 08.00 alle 17.00, la ditta concessionaria dovrà presentarsi sottobordo dal momento in cui la nave sia pronta allo svolgimento delle normali operazioni commerciali, se in banchina, oppure abbia concluso la manovra di ancoraggio, se in rada.

Qualora il Comandante della nave comunichi, con congruo preavviso, alla ditta concessionaria ed alla Capitaneria di Porto, anche per il tramite del raccomandatario, che il servizio non è richiesto all'arrivo a Porto Torres in quanto la nave ha consegnato i rifiuti nel porto di provenienza meno di 24 ore prima del previsto arrivo, con l'indicazione del luogo e dell'ora della consegna, la ditta concessionaria dovrà presentarsi per l'espletamento del servizio allo scadere delle 24 ore da detta consegna.

A cura del Comandante della nave dovrà essere documentata alla Capitaneria di Porto, anche via telefax o per il tramite del raccomandatario, la dichiarata consegna dei rifiuti nel porto di provenienza, prima della partenza della nave da Porto Torres.

Per ogni servizio prenotato e non disdetto almeno un'ora prima e nei casi in cui la ditta incaricata si rechi inutilmente sotto bordo, senza essere stata informata dell'avvenuta consegna dei rifiuti nel porto di provenienza nelle precedenti 24 ore, sarà dovuta a titolo di compenso per l'effettuazione del viaggio. la somma di **Euro 56,43** qualora effettuato in rada e di **Euro 28,21** qualora effettuato in ambito portuale.

### *Articolo 10*

La ditta incaricata del servizio dovrà annotare su apposito registro, vistato prima del suo impiego dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres, i seguenti dati:

- nome e bandiera della nave originatrice dei rifiuti;
- porto di provenienza e data in cui è avvenuta la raccolta;
- quantità e qualità dei rifiuti raccolti;
- data di avvio a smaltimento;
- polo di smaltimento cui sono avviati i rifiuti;
- targa dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto al polo di smaltimento;
- numero della bolla di accompagnamento per i rifiuti avviati a discarica.

### *Articolo 11*

All'atto dell'espletamento del servizio di ritiro rifiuti, il Comandante della nave o un ufficiale a ciò delegato, dovrà sottoscrivere, apponendo il timbro, l'apposito buono comprovante l'avvenuta effettuazione del servizio; il citato buono, redatto in doppia lingua (italiano ed inglese) dovrà contenere le seguenti informazioni: ora di chiamata, ora di arrivo sottobordo, tempo di sosta e ora di partenza.

La ditta incaricata non potrà riscuotere alcuna somma per i servizi resi se non in base all'emanazione di regolare fattura, redatta nei modi di legge.

L'eventuale fatturazione di "viaggi" prenotati e non disdetti e di viaggi senza consegna di rifiuti secondo le previsioni di cui all'art.9, ultimo capoverso, dovrà essere giustificata da apposito buono, redatto dalla ditta incaricata e vistato dalla Capitaneria di Porto udite in contraddittorio le parti interessate.

#### *Articolo 12*

La ditta incaricata del servizio di "NETTEZZA PORTUALE" è tenuta a collocare nell'area portuale adibita ad ormeggio delle unità da pesca e da diporto, non meno di tre contenitori dipinti a strisce orizzontali gialle e nere, recanti sul fondo nero la scritta "RIFIUTI".

L'uso dei contenitori è gratuito ad eccezione delle sottoelencate unità per le quali la ditta incaricata potrà esigere i compensi a fianco di ciascuna indicati:

- **Navi da diporto in transito** (ad eccezione di quelle ormeggiate ai pontili in concessione) (tariffa giornaliera)..... € 5,19
- **Rimorchiatori e pescherecci** (tariffa mensile)..... € 14,44

#### *Articolo 13*

I rifiuti solidi provenienti dalle unità adibite a servizi portuali, da pesca e da diporto di cui all'art.12, devono essere contenuti in appositi sacchetti e depositati a cura del personale di bordo nei contenitori di cui all'articolo citato

#### *Articolo 14*

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

#### *Articolo 15*

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 16/09/ 2002 ed in pari data viene abrogata l'Ordinanza n. o 04/02 in data 06/0212002 e parimenti tutte le norme eventualmente in contrasto.